

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 464

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBARBATI, AYALA, BOGI, PAGGINI, UGOLINI, VITO, TORRE,  
GORI, PULCINI, ALBERTINI, POLI BORTONE, DUCA,  
GIACCO, BIONDI, CORNACCHIONE, POLENTA, BOLOGNESI,  
TURCO, CALABRETTA MANZARA, MATTARELLA, BRUGGER,  
MAZZETTO, MEO ZILIO, POZZA TASCA**

Introduzione dell'insegnamento  
di una seconda lingua comunitaria nella scuola media

*Presentata il 5 maggio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge approvata in sede referente nella XI legislatura dalla VII commissione permanente (cultura, scienze e istruzione, della Camera dei deputati) viene ripresentata per risolvere un problema annoso della scuola dell'obbligo italiana fortemente sentito dalle famiglie e dagli operatori scolastici, urgente per avvicinare i nostri *curriculum* scolastici a quelli europei.

La prospettiva di una Europa culturalmente e politicamente integrata, oltre che economicamente, è un tema di grande attualità. Tutti sono ormai consapevoli che solo « insieme » gli Stati europei possono salvarsi da una lenta, ma progressiva decadenza.

All'interdipendenza delle economie dei diversi Paesi si sovrappone l'interdipendenza fra le varie culture, che richiede e richiederà sempre più la padronanza funzionale di più lingue comunitarie. A ciò si aggiungono: *a)* l'apertura e l'intensificarsi dei rapporti con i Paesi dell'Europa dell'est; *b)* la possibilità a partire dal 1° gennaio 1993 per ogni cittadino, a prescindere dalla propria nazionalità, di esercitare la propria attività professionale nei Paesi dell'Europa dei dodici; *c)* il massiccio sviluppo e la diffusione imponente delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione; *d)* l'imminente elevazione dell'obbligo scolastico. È concetto ormai ampiamente condiviso che occorra al più presto definire le fondamenta stru-

mentali per la costruzione dell'unità europea che a nostro avviso poggiano sulla conoscenza delle lingue comunitarie o moderne. C'è un forte consenso nel Paese sulla necessità di potenziare l'insegnamento delle lingue comunitarie nella scuola media e nella secondaria di secondo grado per motivazioni di ordine economico, socio-politico, culturale, educativo.

Ogni progetto formativo deve porsi come obiettivi irrinunciabili:

1) la conoscenza dell'esperienza culturale dei vari Paesi dell'Europa, anche sul piano linguistico;

2) le capacità di comunicare nelle lingue comunitarie con competenze funzionali che consentano di servirsi della lingua in modo da facilitare la costruzione di un dialogo ispirato all'accettazione reciproca, finalizzato a perseguire la solidarietà e la pace.

La conoscenza delle lingue condiziona tutti i settori di attività e in particolare la conoscenza della lingua inglese, presente nell'organizzazione scolastica di quasi tutti i Paesi europei, è considerata indispensabile da genitori, docenti, alunni.

Questo spiega la massiccia domanda di allargamento dello studio delle lingue nei vari ordini di scuola e il varo della legge 5 giugno 1990, n. 148, che prevede l'introduzione di una lingua moderna nel piano di studi della scuola elementare. Si impone a livello istituzionale una politica dell'istruzione aperta all'Europa con interventi legislativi che consentano il potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie per cui tutti i cittadini siano in grado di utilizzarne almeno due.

La domanda generalizzata della conoscenza della lingua inglese ha creato problemi e tensioni e ha evidenziato il carattere obsoleto della legislazione vigente che prevede lo studio obbligatorio di una sola lingua.

Per assicurare il bilinguismo nella scuola media si è fatto sempre più ricorso alla sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La materia è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per la parte di competenza degli organi collegiali, dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, dal decreto ministeriale 22 luglio 1983 e dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1983.

La sperimentazione ha via via interessato un sempre maggior numero di istituzioni scolastiche.

Il numero di richieste di sperimentazione di bilinguismo nell'anno scolastico 1989-1990 tra prosecuzioni e nuovi progetti era di 555, così ripartito: francese 153, inglese 378, altre lingue 24.

La mancanza di un'attenta rilevazione e comprensione dei criteri e delle metodologie adottate dalle sperimentazioni autorizzate non ha favorito l'impostazione coerente del programma per l'insegnamento della seconda lingua straniera e ha finito per favorire l'utilizzo della sperimentazione come risposta strumentale per far fronte all'emergenza di una richiesta sempre più pressante delle famiglie e per garantirsi un livello di competitività.

Sulla base di queste considerazioni ci sentiamo di dichiarare che occorre evitare un ulteriore spontaneismo, come pure la possibilità di opzione per giungere ad una messa a regime su tutto il territorio nazionale dello studio obbligatorio di due lingue comunitarie in modo da non favorire solo le aree forti del Paese.

L'insegnamento della seconda lingua comunitaria dovrà essere attivato per tre ore settimanali nella scuola media in aggiunta al piano di studi, assicurando la prosecuzione di quello della lingua comunitaria impartito nella scuola elementare.

Sarà indispensabile promuovere una riflessione glottodidattica, un raccordo continuo tra i docenti della lingua madre e delle due lingue comunitarie per migliorare la competenza espressiva e comunicativa nella formazione interculturale dei giovani e un piano nazionale di aggiornamento.

Tale soluzione favorirà la scelta degli studenti al termine della scuola media.

La spesa conseguente all'attuazione della presente proposta di legge può essere stimata in lire 61 miliardi per il primo anno, in lire 244 miliardi per il secondo anno, e in lire 427 miliardi a decorrere dal 1996, assumendo quali parametri base una spesa annua per docente di lire 37.000.000, un insegnamento di 3 ore e un orario di cattedra di 18 ore, rispetto ad una proiezione delle classi nel triennio calcolata

secondo il decremento registrato tra il 1987-1988 e il 1988-1989.

Tale stima non considera le possibili economie derivanti da una migliore e più piena utilizzazione del corpo docente ed è stata effettuata prendendo come base di calcolo l'anno finanziario piuttosto che l'intero arco dell'anno scolastico. Onorevoli colleghi, si confida in una approvazione sollecita di questa proposta, che rappresenterebbe un importante passo in direzione di una effettiva integrazione culturale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, le parole: « lingua straniera » sono sostituite dalle seguenti: « due lingue ufficiali della Comunità europea ».

### ART. 2.

1. I programmi, l'orario di insegnamento e le prove di esame delle lingue comunitarie, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono stabiliti secondo le modalità di cui all'articolo 3, primo comma, della citata legge n. 1859 del 1962, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1977, n. 348.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, l'orario settimanale complessivo di insegnamento nella scuola media è elevato di tre ore per l'insegnamento obbligatorio delle due lingue ufficiali della Comunità europea.

3. In ogni caso, lo studio della prima lingua ufficiale della Comunità europea, iniziato nella scuola elementare, prosegue nella scuola media per tre ore settimanali.

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 61 miliardi per il 1994, lire 244 miliardi per il 1995 e in lire 427 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 16 miliardi per il 1994, 207 miliardi per il 1995 e 43 miliardi per il 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

b) quanto a lire 45 miliardi per il 1994, 37 miliardi per il 1995 e 384 miliardi per il 1996 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.